



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per Interventi in materia di edilizia
scuolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)



DIREZIONE DIDATTICA CASTROVILLARI 2

Via Delle Orchidee, 7 - 87012 Castrovillari (CS)

e-mail csee59100x@istruzione.it - pec: csee59100x@pec.istruzione.it

Codice meccanografico: csee59100x - CF: 83002260780 - Codice Univoco: UFESEJ

www.ddcastrovillari2.edu.it

Anno scolastico 2021/22

Castrovillari, 28/03/2022

A tutto il personale scolastico
Ai Sig.ri Genitori
Ai componenti la Commissione COVID
Al personale addetto al servizio mensa
Atti
Albo online
Sito

OGGETTO: nuove modalità di gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (D.L. 24/2022, art. 9)

Con la presente si trasmette il Decreto Legge n. 24 del 24 marzo 2022, relativo alle "Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza". In particolare, si portano all'attenzione le nuove modalità di gestione dei casi di positività in ambito scolastico, **a decorrere dal 1 aprile**, contenute negli artt. 8 e 9.

Di seguito si propone una sintesi degli aspetti di rilevanza, pur nella raccomandazione di un'attenta lettura del testo di legge:

1. GESTIONE CASI IN SEZIONI DI SCUOLA INFANZIA:

CON **ALMENO 4 CASI DI POSITIVITÀ** le attività proseguono in presenza l'attività educativa e didattica prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo di mascherine di tipo FFP2 da parte di docenti ed educatori, fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con il caso positivo. E' comunque obbligatorio effettuare un test antigenico rapido o molecolare o un test antigenico alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione.

2. GESTIONE CASI IN CLASSI DI SCUOLA PRIMARIA:

Vale quanto previsto per la scuola dell'Infanzia, con la differenza che l'uso obbligatorio delle mascherine di tipo FFP2 è previsto per gli alunni di età superiore a 6 anni.

Pertanto, sia nella Scuola dell'Infanzia che nella Scuola Primaria non è più contemplata la possibilità che un'intera sezione o classe venga posta in isolamento, qualora si rilevino più di 4 casi di positività (con conseguente attivazione della didattica a distanza). Al tempo stesso, con meno di 4 casi non sarà necessario predisporre il regime di autosorveglianza, né la distribuzione di mascherine FFP2.

3. LE SCUOLE HANNO LA POSSIBILITÀ DI SVOLGERE USCITE DIDATTICHE, VIAGGI DI ISTRUZIONE, MANIFESTAZIONI SPORTIVE

4. SI CONFERMANO LE MISURE DI SICUREZZA VIGENTI E VALIDE FINO ALLA CONCLUSIONE DELL'ANNO SCOLASTICO 2021/2022 (OSSIA FINO AL 31 AGOSTO):

- a) **Uso obbligatorio di mascherine chirurgiche o di tipo FFP2** per tutti quelli che accedono ai locali scolastici *“fatta eccezione per i bambini sino a sei anni di età, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive”*
- b) **Raccomandata la distanza interpersonale di almeno 1 metro**
- c) **Divieto di accedere ai locali scolastici con una temperatura corporea superiore ai 37,5°**
5. LA VALUTAZIONE, PERIODICA E FINALE, DEGLI APPRENDIMENTI, EFFETTUATA TRAMITE ATTIVITÀ DIDATTICA SVOLTA IN MODALITÀ A DISTANZA È EQUIPARATA A QUELLA RELATIVA ALL’ATTIVITÀ DIDATTICA IN PRESENZA, AI SENSI DEL D.LGS. 62/2017.
6. **LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA PUÒ ESSERE RICHIESTA DALLE FAMIGLIE DEI SOLI ALUNNI CHE SI TROVINO IN STATO DI ISOLAMENTO PER L’INFEZIONE DA SARS – COV-2:**
PERTANTO, NON ESSENDO PIÙ PREVISTE LE COSIDDETTE “QUARANTENE DA CONTATTO”, EVENTUALI RICHIESTE DI USUFRUIRE DELLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA PER GLI ALUNNI CHE NON SI TROVINO IN ISOLAMENTO NON POTRANNO ESSERE ACCOLTE.
7. **OBBLIGO VACCINALE PER IL PERSONALE SCOLASTICO:**
Fino al 15 giugno 2022 si conferma l’obbligo vaccinale per tutto il personale scolastico – tranne per i soggetti in possesso di regolare esenzione - come requisito essenziale per svolgere l’attività didattica in classe. In caso di inadempienza dell’obbligo, il personale *docente ed educativo* sarà invitato a produrre, entro 5 giorni, la documentazione comprovante *“l’effettuazione della vaccinazione oppure l’attestazione relativa all’omissione o al differimento della stessa, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell’invito, o comunque l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale”*.
In caso di mancata presentazione della documentazione e di inosservanza dell’obbligo vaccinale il personale *docente ed educativo* non adempiente non andrà in classe, ma sarà utilizzato in attività di supporto all’istituzione scolastica. FINO AL 30 APRILE detto personale potrà accedere alle istituzioni scolastiche solo esibendo il green pass cosiddetto ‘base’ (vaccinazione, guarigione o test).
Si conferma la sanzione amministrativa di euro 100,00 a carico del dipendente (incluso il personale ATA) che non assolve all’obbligo vaccinale.

Si allegano alla presente:

- Decreto Legge 24/2022 (integrale)
- Nota MI n. 620 del 28/03/2022 (sull’obbligo vaccinale per il personale scolastico)

La Dirigente scolastica

Prof.ssa Alessandra Morimanno

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93